



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2014
(OR. en)**

9959/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0141 (NLE)**

**AELE 34
CH 23
UD 142**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera¹ ("l'accordo") riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3").
- (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
- (3) L'Unione e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (4) L'Unione e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione dell' articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (5) L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il Comitato misto istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
- (6) La posizione dell'Unione in seno al Comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. ...

del

**che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea
e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a
Bruxelles il 22 luglio 1972¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e
ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"),

¹ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona¹.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'UE e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'UE e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (6) La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

¹ Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (7) Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo.
- (8) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal ...

Fatto a, il

Per il Comitato misto

Il presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione").

Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Svizzera notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Svizzera avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Svizzera.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – Cumulo

1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, modificato dalla decisione n. 3/2005 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 dicembre 2005¹, continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e la Svizzera fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 del protocollo dell'accordo.
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

¹ GU L 45 del 15.2.2006, pag. 2.